

*Sentenza Commissariale 15 – 30 novembre 1955 che dichiara  
l'inesistenza di ogni uso civico sulla tenuta di Fogliano a favore  
della popolazione di Calcata*

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma ha emesso la seguente Sentenza nella causa vertente tra L'Università Agraria di Calcata in persona del suo Presidente pro-tempore, attrice, e il Comune di Faleria in persona del suo Sindaco pro-tempore, convenuto.

*FATTO:* Con ricorso del novembre 1947, il Commissario prefettizio dell'Università Agraria di Calcata, avendo avuto notizia che il Comune di Faleria stava procedendo alla divisione del terreno demaniale che possiede e, tra l'altro della tenuta di Fogliano, faceva presente che su di una parte di detta tenuta la popolazione di Calcata esercitava il diritto civico di legnatico; che l'intera tenuta di Fogliano era «ab origine» goduta promiscuamente dalla popolazione di Faleria e di Calcata; che la prova ne è data dalla Concordia tra le due Comunità ed i fratelli Frangipane Prospero, Giovanni Battista e Marcello per il godimento dei diritti civici, fatta il 2 ottobre 1508; che dai Frangipane il dominio del fondo era passato agli Anguillara ed, infatti, nel 1549 Fogliano era compreso tra i beni che fecero parte della divisione dei beni tra i fratelli Anguillara; che, successivamente, peraltro, la tenuta di Fogliano è stata divisa in due parti: una detta Montultimo e Quarto di Mezzo è passata a Faleria e l'altra detta Monte dei Porcari a Calcata; che è risultato che, allorquando gli eredi di Giovanni Anguillara e cioè Flaminio, Giovanni Battista, Lorenzo e Daimone, vollero vendere il fondo di Stabia (oggi Faleri) al principe Giovanni Battista Borghese e precisamente nel 1660, la parte della tenuta di Fogliano, in parte del territorio di Calcata, fu esclusa dalla vendita, come si desume da un chirografo pontificio di Alessandro VII del 9 giugno 1660; che l'esclusione dalla vendita della parte di Fogliano spettante a Calcata portava, di conseguenza, una diminuzione del prezzo stabilito in 110 scudi per l'acquisto del fondo di Stabia (Faleria); che gli eredi Anguillara ed il loro tutore, Duca Pietro Farnese, ricorsero al Pontefice Alessandro VII affinché avesse permesso che nella vendita del feudo di Stabia fosse pure compresa la parte di Fogliano, che era nel territorio di Calcata, allo scopo di rendere disponibile agli eredi tutto intero il prezzo del feudo; che Alessandro VII annuì al desiderio degli Anguillara e, con chirografo del 1660, autorizzò il tesoriere generale della Camera Apostolica, Monsignor Nerio Corsini, nella sua qualifica di Capo della Congregazione sulla esecuzione dei mandati contro i baroni, a permettere che, nella vendita del feudo di Stabia, si fosse compresa anche la parte di Fogliano, la quale era nel territorio di Calcata; il documento dichiara che la parte della tenuta di Fogliano fosse dismembrata dal territorio di Calcata ed incorporata a quella di Stabia, affinché l'acquirente, Principe Borghese, vi avesse potuto esercitare completamente la giurisdizione feudale: il che non poteva avere luogo se la parte di Fogliano fosse rimasta in territorio di Calcata spettante ad un altro feudatario; che, a provare che la popolazione di Calcata abbia continuato ad esercitare il diritto di fare legna morta ed infruttifera, nella tenuta di Fogliano (territorio di Stabia), come parte del suo antico territorio, si desume da un documento del 24 aprile 1800 (Libro delle Accuse); che Valentino e Nicola Maconi, affittuari del Fondo di Stabilia avevano denunciato al Governatore di Calcata coloro che avevano tagliato querce e sterpi nella tenuta di Fogliano, spettante al Principe Borghese; che, interrogati alcuni testimoni, questi ammisero, previo giuramento, di essere stati a Fogliano ed avere tagliato legna morta e secca e mai quercia; che nel suddetto documento, non essendovi traccia di soluzione della questione ciò forse indicherebbe che il Governatore non poté procedere contro i Calcatesi perché l'aver tagliato legna morta e secca non costituisce reato, ma era l'esercizio di un diritto conforme alle norme degli Editti dei Cardinali Boncompagni e Consalvi, 1789 e 1805, relativi all'esercizio del diritto di legnatico ed alla conservazione delle selve; che, essendo evidente il diritto della popolazione di Calcata, la quale va a prendere legna secca e morta senza opposizione del Comune di Faleria, prima che si faccia

luogo alla ripartizione del territorio tra gli utenti di Faleria, sarebbe necessario procedere allo scioglimento della promiscuità o all'affrancazione dell'uso civico di legnatico sulla tenuta di Fogliano (Monte dei Porcari) e, pertanto instava affinché da questo Commissariato per la liquidazione degli usi civici, venisse accertata l'esistenza del diritto di legnare sulla tenuta di Fogliano di proprietà del Comune di Faleria a favore della popolazione di Calcata e venisse ordinato lo scioglimento della promiscuità ed assegnato alla Università Agraria di Calcata una congrua parte di quel territorio previa la citazione del proprietario del comprensorio Comune di Faleria in persona del Sindaco pro-tempore.

Il Commissario aggiunto per la Liquidazione degli usi civici, in data 3 marzo 1948, ordinava che, a cura della parte istante, fosse citato a comparire dinnanzi al Commissariato degli usi civici il Comune di Faleria in persona del Sindaco pro-tempore, all'udienza del 15 maggio 1948, per sentire emettere i provvedimenti di legge relativi all'accertamento dell'uso civico di legnatico e allo scioglimento della promiscuità esistente nella tenuta di Fogliano in territorio di Faleria.

Il Comune di Faleria, costituitosi regolarmente in giudizio, contestava la domanda instando per la reiezione di essa perché non fondata, con la condanna dell'Università Agraria di Calcata alle spese, competenze e onorari di giudizio.

A seguito di molti rinvii, la causa era assegnata a sentenza sulle conclusioni delle parti.

**DIRITTO:** È necessario, in linea preliminare, accertare se sulla tenuta di Fogliano o su di una parte di essa la popolazione di Calcata avesse esercitato o esercitasse degli usi civici e successivamente se l'intera tenuta di Fogliano fosse stata goduta, in origine, promiscuamente dalle popolazioni di Faleria e di Calcata

Per quanto si riferisce alla esistenza dei diritti civici sul territorio di Fogliano o più precisamente sul tenimento di Fogliano, che trovasi a ponente di Castel Paterno, al di là della Valle del Fosso dove sorgono gli avanzi di un Castello del Medioevo, denominato Fogliano di Mezzo o Montultimo, il quale, col territorio circostante costituisce oggi, un quarto del tenimento di Faleria, il ricorrente Commissario prefettizio dell'Università Agraria di Calcata, ha, nel ricorso del novembre 1947, affermato che la prova per il godimento dei diritti civici su «Fogliano» da lui definito nella comparsa in data 11 aprile 1953 «un castello indipendente e da Faleria e da Calcata in mano degli Anguillara» si rileva dalla Concordia in data 2 ottobre 1508 stipulata tra le due Comunità di Stabia (Faleria) di Calcata ed i fratelli Fangipane Prospero, Giovanni Battista e Marcello. Al riguardo di detta Concordia nelle note autorizzate, in data 15 giugno 1955, il ricorrente, si è così espresso: «Non si conosce esattamente il tenore di questa Concordia, ma, poiché si tratta di una transazione, evidentemente Calcata e Faleria devono avere ottenuto qualcosa sul tenimento di Fogliano, che, altrimenti, non si sarebbe parlato di transazione. E poiché la contestazione riguardava il pascolo e il legnatico (è da rilevare che a quest'ultimo diritto civico soltanto si riferisce il ricorso del novembre 1947) è presumibile che fosse riservato alle popolazioni dei due Comuni il pascolo e il legnatico a cui essi più appetiscono, cioè quello popolare e civico. Né a questo contrasta la frase dell'atto che conosciamo di terza mano, e cioè che i due Comuni si impegnavano di non più molestare il Francipane nel suo dominio, perché questo è riconoscimento di proprietà, con cui non contrasta l'uso civico, jus intrinsecum et connaturale l'uso civico delle popolazioni, compatibile ed anzi normalmente connesso al diritto dominicale».

Ciò premesso è da osservare, che nell'atto di Concordia del 2 ottobre 1508 a rogito notaio G. B. de Quintiliis conservato presso l'Archivio storico Capitolino Sezione Notarile LX VI, Mand. 2, foglio 19 testualmente:

*“Omissis .....Nec non prefati Sindici et Procuratores vero 16, Petrus et Meus, pro se ipsis suisque heredibus et successoribus ac prefatus D. Paulus, procuratoris nominibus quibus supra non vi dolo, metu, sed ex eorum libera, spontanea voluntate omnibus melioribus modo et forma quibus melius et efflcatius de jure patuerunt et debeurunt et quilibet eorum potuit ed debit, confessi fruent ed in ventate recognoverunt et quilibet eorum confessus fuit et in ventate recognovit prefatum Castrum seu Casale Foliani cum integro eius tenimento, terris, pasculis, herbis, aquis,*

*silvis, arboribus fructiferis et infructiferis et cum omnibus alii et insulis juribus et pertinentie suis fuisse et esse prefatorum dominorum Prosperi lo. Baptiste et Marcelli de Phrigapanibus liberum, integrum et absolutum e ad eos et quemlibet ispsorum eorumque et cuiuslibet eorum heredes et successores spectasse et pertinuisse ac spectare et pertinere pleno jure domini vel quasi ac jure dicte permutationis et cambii eosque et quemlibet ispsorum eorumque et cuiuslibet isporum heredes et successores promisserunt et per solemnem stipulationem convenerunt et quilibet eorum promissit et convenit nominibus quibus supra superpremissis omnibus et singulis et circa premissa ullo unquam tempore in pacifica possessione ipsorum vel alterius eorum dicti Castri seu Casalis Foliani et eius tenimenti ac juribus et pertinentiis suis non vexare, molestare, inquietare nec turbare seu damnum facere aut aliquam nosciam sen novitatem inferre, nec vexani, molestani, nec perturbari seu damnificari aut noxiam, aliquam seu novitatem inferni Lacere sub pena infrascripta.....nec non promisserunt et per solemnem stipulationem convenerunt prefati Iò, et Meus .... quod in futurum alterius in tenimento dieti Castri seu Casalis Foliani ipse dieteqe comunitates aut particulares homines et persone dictarum Comunitatum nec personaliter, tam cum bestii quam sine, damnum aliquod inferent inferresque faciet.....»*

Contrariamente all'assunto del ricorrente, in base a quanto emerge dalla Concordia 2 ottobre 1508 trascritta nella parte interessante la presente controversia, si rileva, in modo chiaro, in modo preciso, ebbe tra i Sindaci di Stabia (Faleria), di Calcata e i Signori Frangipane è stato esplicitamente riconosciuto che il Castello di Fogliano e il territorio ad esso circostante era completamente libero da qualsiasi uso civico. E' vero che da parte dei suddetti Sindaci vi è stato il riconoscimento sul «*Castrum sen Casale Foliani cum integro eius tenimento*» della proprietà da parte dei Frangipane, ma vi è stato anche il riconoscimento di essi che sulla località di Fogliano non esistevano diritti civici.

La prova, quindi, della inesistenza degli usi civici sul territorio di Fogliano balza evidente dalla Concordia del 2 ottobre 1508, inesistenza di diritti civici sia da parte di Calcata che di Faleria.

Accertato ciò è necessario esaminare se, in base ai documenti più importanti di data posteriore alla Concordia del 2 ottobre 1508 richiamati dal ricorrente, risulti una prova specifica sulla esistenza del diritto civico di legnatico (v. ricorso del novembre 1947) o di altri usi civici sulla tenuta di Fogliano, la quale è distinta sia dal tenimento di Stabia (Faleria) che da quello di Calcata.

Il fatto che il 22 gennaio 1549. a seguito di divisione interceduta tra gli Anguillara, signori feudali di Stabia e di Calcata, Fogliano, come Stabia, come Mazzano, come Calcata fu assegnato a Flaminio Anguillara sta a dimostrare che «Fogliano» continuava a rimanere distinto da Staibia (Faleria) e da Calcata — circostanza questa confermata nel 1569 e, precisamente allorquando il 29 agosto di quell'anno, Averso Anguillara emanò un decreto per disciplinare gli usi civici nel territorio di Calcata denominato tenimento soltanto, senza fare alcun riferimento al tenimento di Fogliano, come è anche riportato nell'art. 39 dello Statuto del Feudo di Calcata del secolo XVI.

Con altro atto di Concordia del 12 dicembre 1604 a rogito notaro Francesco Gabrielli vi fu un esplicito riconoscimento da parte del Comune di Stabia (Faleria) - riconoscimento resosi necessario per il fatto che alcuni appartenenti alla Comunità di Stabia avevano tentato senza riuscirvi di esercitare dei diritti civici sul tenimento di Fogliano — che «Fogliano» era nel completo e assoluto dominio del feudatario del tempo, Flaminio Anguillara, libero da usi civici.

Che il territorio di Fogliano. fosse libero da usi civici si desume altresì dal Catasto Piano di Calcata del 1782. E' stato, in modo costante, ritenuto dalla Giurisprudenza che il contenuto del Catasto non ha valore probatorio, ma soltanto indicativo; però è da rilevare che se il Comune di Calcata, che, a quell'epoca ebbe a precisare quali fossero state le terre sulle quali la popolazione vantava dei diritti civici, qualora la popolazione di Calcata avesse esercitato dei diritti civici anche su Fogliano, di certo li avrebbe denunciati, come ebbe a denunciare lo «*jus pascendi et lignandi*» sul quarto della Banditaccia, comune di Stabia (Faleria).

E' da rilevare, poi, da quanto risulta dalla sentenza di questo Commissariato, in data 14-18 giugno 1932, che l'istante (cioè l'Università Agraria di Calcata in persona del Presidente Orsini Francesco) affermava finalmente che vi era in Calcata una tradizione per cui altri usi civici (oltre

quelli denunciati) esistevano a favore di quella popolazione su altre tenute che un tempo appartenevano al feudo di Calcata, ma che mancavano le prove documentali, e quindi, solo per interrompere i termini fissati per la denuncia, egli denunciava il diritto di semina, pascolo e legnatico anche su parte della tenuta di Fogliano (rubbia 80 circa) confinante con la tenuta Banditella, con il territorio di Mazzano Romano e con il Quarto di Paterno.

Si evince chiaramente della suddetta affermazione fatta nel giudizio instaurato dalla Università Agraria di Calcata nei confronti di Ferrauti Giovanni, del Comune di Faleria, di Ferrauti Alfonso-Alfredo, di Ferrauti Candido, di Ferrauti Gentiina, di Ferrauti Diambra, di Ferrauti Linda e di altri e deciso con sentenza di questo Commissario in data 14-18 giugno 1932 che l'Università Agraria di Calcata ha denunciato gli usi civici anche su di una parte della tenuta di Fogliano; ma è da rilevare che la denuncia fu fatta a solo scopo cautelativo, con espressa dichiarazione che mancavano le prove della esistenza degli usi civici su Fogliano. Tale capo di denuncia non formò oggetto di contestazione e, quindi, non poté essere preso in esame dal Commissario di quel tempo.

Dalla sentenza del 1418 giugno 1932 di questo Commissariato, confermata dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza in data 7 febbraio-12 marzo 1947 è stato riconosciuto esistente il diritto civico di semina e di pascolo soltanto ed esclusivamente sul territorio di Calcata.

Di fronte a una prova documentale concorde, imponente, a partire dalla Concordia del 2 ottobre 1508 (dal ricorrente invocata quale prova sicura) in ordine alla accertata inesistenza di usi civici sul territorio di Fogliano ogni ulteriore istruttoria al riguardo si appalesa non influente e inutile.

E' da rilevare, infine, che con atto per notaro Lionelli Icilio in data 12 luglio 1921, i proprietari del tempo, per definire bonariamente una controversia pendente tra essi e l'Università Agraria di Faleria estesero benevolmente, a favore della popolazione di Faleria il diritto di legnatico anche al tenimento di Fogliano, nonostante che dalla Concordia del 1604 il territorio di Fogliano risultasse libero da qualsiasi uso civico.

E, poiché la detta controversia esisteva soltanto nei confronti dell'Università Agraria di Faleria, appare evidente che soltanto a favore di quest'ultima è stato trasferito il tenimento di Fogliano col menzionato atto di affrancazione e di vendita del 12 luglio 1921.

Il ricorso, pertanto, dell'Università Agraria di Calcata va respinto con la conseguente condanna di essa al pagamento delle spese del giudizio a favore del Comune di Faleria.

*P.Q.M.*

Il Commissario, uditi i procuratori delle parti:

1) rigetta il ricorso proposto dalla Università Agraria di Calcata nel novembre 1947 e di conseguenza dichiara la inesistenza di ogni uso civico sulla tenuta di Fogliano a favore della popolazione di Calcata;

2) condanna la stessa al pagamento delle spese del giudizio in favore del comune di Faleria così liquidato: L. 16.090 per spese; L. 37.200 per competenze e L. 250.000 per onorari.

Roma, 15 novembre 1955

*Il Commissario:* GIACOMO DEL CARRETTO DI NOVELLO

*Il Segretario:* M. CORSI

*La presente sentenza è stata depositata nella Segreteria di questo Commissariato oggi 30 novembre 1955. Il Segretario: M. CORSI. Registrata a Roma il 24 dicembre 1955, n. 5885, vol. 646 degli atti giudiziari.*